



COMUNE DI BARZANÒ
Provincia di Lecco
Ufficio Segreteria
Viale L. Manara 13 – 23891 BARZANÒ
C.F. 85001610139 – P.I. 00654270131
Tel: 0399213038 fax: 0399287431
e-mail: segreteria@comune.barzano.lc.it
pec: protocollo@cert.comune.barzano.lc.it

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DEL

VOLONTARIATO CIVICO COMUNALE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 26.11.2025

Articolo 1 – Definizione di volontariato civico

Il volontariato civico, così come disciplinato dal presente regolamento, viene definito come quell'insieme di attività prestate dai singoli cittadini esclusivamente senza scopi di lucro, per i soli fini di solidarietà, coesione sociale ed impegno civile.

L'articolo 17, Decreto Legislativo 117/2017 "Codice del Terzo settore" definisce *"volontario la persona che, per sua libera scelta, svolge in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà"*.

È fatto divieto al volontario di percepire qualsivoglia retribuzione o emolumento anche a titolo previdenziale e/o assistenziale.

L'effettuazione di attività di volontariato non può mai assumere, dichiaratamente o tacitamente o, di fatto, le caratteristiche del rapporto di lavoro subordinato funzionale alla struttura burocratica del Comune.

Articolo 2 – Oggetto del Regolamento

Con il presente regolamento viene istituito l'elenco comunale dei volontari civici.

Il presente regolamento disciplina l'utilizzo istituzionale dell'attività di volontariato di cui all'articolo 1 (attività di seguito definita "volontariato civico") e norma esclusivamente quanto concerne l'elenco comunale dei volontari civici.

Articolo 3 – Valorizzazione del Volontariato

Il Comune di Barzanò riconosce il volontariato come forma di partecipazione, di integrazione e solidarietà civile, pertanto si propone di promuovere, facilitare e incentivare il contributo anche dei singoli cittadini come volontari per migliorare la qualità della vita della comunità.

Articolo 4 – Ambito d'intervento

Gli ambiti di intervento e le attività in cui sarà attivato il servizio di volontariato civico, ai sensi del presente Regolamento, sono di seguito individuati:

- a) Ambito sociale - finalità di carattere sociale inerenti attività di carattere socioassistenziale, socio sanitaria, socioeducativa:
 - attività di sorveglianza presso i plessi scolastici all'ingresso e all'uscita degli alunni
 - accompagnamento e sorveglianza alunni sullo scuolabus
 - servizio piedibus
 - attività di pre scuola / post scuola
 - accompagnamento bus navetta per il mercato settimanale
 - prevenzione e sostegno alle forme di disagio e di emarginazione sociale
 - assistenza a persone anziane, diversamente abili e bisognose, anche in contesto domiciliare
- b) Ambito ambiente e territorio - finalità di carattere ambientale inerenti alla tutela, la cura e la valorizzazione del territorio e del patrimonio pubblico:
 - manutenzione delle aree verdi pubbliche
 - pulizia di strade, marciapiedi e pertinenze stradali
 - pulizia dell'arredo urbano e del patrimonio comunale
 - lavori di piccola manutenzione

- sorveglianza e coordinamento orti comunali
- c) Ambito culturale - finalità di carattere culturale, ricreativo e sportivo inerenti alla promozione e valorizzazione della cultura e territorio, la promozione della pratica sportiva e di attività ricreative e aggregative:
 - supporto all'organizzazione e alla realizzazione di manifestazioni ed eventi culturali, folcloristiche e sportive sul territorio dell'Ente;
 - supporto alla gestione e alle attività della biblioteca comunale
- d) Ambito amministrativo - finalità di carattere gestionale inerenti ad attività di supporto agli uffici comunali:
 - supporto e collaborazione ai diversi servizi e attività dell'Amministrazione
 - supporto all'attività informativa dell'Ente.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di individuare ulteriori aree e/o ambiti di intervento per l'utilizzo dei volontari civici, stabilendo i servizi nei quali i volontari potranno essere inseriti, senza che ciò comporti la necessità di approvare una specifica modifica del presente Regolamento.

Articolo 5 – Requisiti del volontario civico

I cittadini che intendono svolgere attività di volontariato civico devono possedere i seguenti requisiti:

- avere un'età non inferiore ai 18 anni e non superiore all'età prevista dalla copertura assicurativa dell'Ente;
- possedere la cittadinanza italiana o comunitaria ovvero in caso di cittadini non comunitari essere muniti di regolare permesso di soggiorno in corso di validità;
- non aver riportato condanne penali, o non avere procedimenti penali in corso, che comportano, o possono comportare, l'incapacità di contrattare e contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero l'interdizione, seppur temporanea, dai pubblici uffici;
- nel caso di attività rivolte ai minori, assenza dei reati richiamati all'art. 25-bis del DPR 313/2002 e s.m.i.;
- idoneità psico-fisica e attitudinale in relazione alle caratteristiche dell'attività di volontariato da svolgersi.

Per determinate attività, che richiedono particolari competenze, attitudini o predisposizioni, l'ente si riserva di chiedere ulteriori specifici requisiti.

Articolo 6 – Presentazione della domanda di iscrizione all'elenco

I cittadini che intendono svolgere servizi di volontariato civico devono essere iscritti all'elenco comunale dei volontari civici. Sono iscrivibili all'elenco tutti i cittadini in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5.

La domanda di iscrizione, presentabile in qualunque periodo dell'anno, deve essere presentata per via telematica mediante apposita sezione dello sportello telematico del cittadino.

Previa verifica dei requisiti, l'ufficio segreteria provvede all'iscrizione all'elenco, alla conferma dell'avvenuta iscrizione al cittadino e alla conseguente definizione della posizione assicurativa del volontario.

Articolo 7 – Svolgimento dell'attività

In riferimento all'ambito di attività prescelto il volontario è assegnato al Responsabile di Area di riferimento.

Durante l'espletamento delle attività i volontari civici:

- devono tenere un comportamento corretto ed irreprensibile verso i cittadini;
- devono rispettare scrupolosamente le modalità operative concordate e, in particolare, le istruzioni ricevute in ordine all'attività assegnata.

L'attività può essere svolta sia individualmente che all'interno di gruppi di lavoro nei quali può essere eventualmente individuato un referente.

Il Responsabile di Area deve vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, e la dignità degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche.

Articolo 8 – Obblighi del volontario civico

I singoli volontari garantiscono:

- un comportamento corretto, decoroso, discreto garantendo la riservatezza;
- la continuità delle prestazioni per le quali si sono impegnati e per il tempo concordato, fatta salva la facoltà di recedere in ogni momento, previo preavviso;
- il rispetto degli scopi e delle metodologie dell'attività comunale;
- la tempestiva informazione di qualsiasi criticità eventualmente emersa nel corso della propria attività, evitando di assumere decisioni non previamente concordate;
- la tempestiva comunicazione di eventuali assenze, senza obbligo di motivazione o giustificazione.

Il volontario civico:

- è tenuto alla discrezione ed al rispetto della dignità della funzione cui è assegnato;
- non deve in alcun modo ostacolare il normale svolgimento delle attività dei dipendenti comunali;
- deve esplicitare le mansioni attribuitegli in modo corretto, nel rispetto delle normative e del segreto d'ufficio, il volontario non può svolgere attività che sono espressamente vietate dalla legge oppure che la legge riserva in modo esclusivo ad altri settori pubblici.

I volontari sono custodi delle attrezzature affidate loro per l'espletamento delle attività e ne dispongono secondo la diligenza relativa alla propria funzione. Le attrezzature devono essere riconsegnate nei modi e nei termini di volta in volta concordati.

Articolo 9 – Distintivo di riconoscimento

I volontari sono dotati di apposito cartellino nominativo di riconoscimento rilasciato dal Comune di Barzanò. Il cartellino identificativo personale deve esser portato in modo ben visibile durante lo svolgimento dell'attività assegnata.

È ammessa altresì la dotazione di altri simboli di riconoscimento (pettorina).

Art. 10 - Obblighi dell'Amministrazione

Spettano al Comune tutti gli adempimenti connessi al Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i., laddove necessario, in riferimento alle attività svolte.

In particolare è di competenza del Comune:

- garantire la dotazione dei DPI necessari

- attivare la sorveglianza sanitaria
- assicurare ai volontari la necessaria formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per fatti dolosi o colposi posti in essere dai volontari.

E' compito dell'ufficio competente per ambito di attività verificare che siano stati adempiuti gli obblighi in materia di sicurezza.

Articolo 11 – Assicurazioni

I cittadini che svolgono l'attività di volontariato civico sono assicurati a cura e spese dell'Amministrazione comunale per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività, nonché per gli infortuni che gli stessi dovessero subire durante lo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento, in conformità alle previsioni di legge.

Il volontario risponde personalmente di eventuali danni causati da dolo a persone o cose non coperti dalle polizze assicurative.

Articolo 12 – Revisione dell'elenco

L'iscrizione all'elenco comunale dei volontari civici può cessare in qualsiasi momento, previa richiesta scritta di cancellazione da parte del volontario interessato.

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di concludere in qualsiasi momento la collaborazione con il volontario civico nei seguenti casi:

- per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, non si ritenga più necessario ed opportuno il servizio di volontariato civico;
- in presenza di danno per l'Amministrazione Comunale, l'utenza o la cittadinanza, conseguenza diretta del comportamento del Volontario;
- accertata inidoneità del volontario
- perdita dei requisiti di cui all'art. 5.

Articolo 13 – Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore con decorrenza dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione del medesimo.

Il Regolamento per la disciplina delle attività di utilità sociale svolte da volontari, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. n. 20 del 21.05.2007, è abrogato con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente.